

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole, che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa da lire duemila e lire seimila.

La durata della sospensione dall'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acqui-

starle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

I commissionarii per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono essere muniti di speciale autorizzazione dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in quantità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà.

Art. 5.

I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, non indicano chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono ricette prescriventi dette sostanze e non contengono le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, o quelle dell'art. 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposte a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui a precedenti articoli sono confiscati.

## Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'art. 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

La chiusura può essere definitiva o temporanea; in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura.

## Art. 9.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice di procedura penale.

## Art. 10.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo alla metà, e può essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi.

## Art. 11.

La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

## Art. 12.

Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto Ministeriale, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

## Art. 13.

Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Legge 15 febbraio 1923, n. 408, che dispone la tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco, in Piacenza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Art. 1.

La salma di Giuseppe Manfredi sarà tumulata nella chiesa di San Francesco, in Piacenza.

## Art. 2.

Per la fusione dell'urna che accoglierà la salma di Giuseppe Manfredi, l'Amministrazione militare concederà gratuitamente il bronzo dei cannoni conquistati nella battaglia di Vittorio Veneto, e l'opera del R. Arsenale di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DIAZ.

GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

*Relazione e Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 394, che autorizza una 23ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 20.000, occorrenti al Ministero della guerra.

SIRE!

La disponibilità per spese casuali del Ministero della guerra non è sufficiente per sopperire a necessità sopravvenute.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo